



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE OPERATIVO

SEZIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ATTIVITA' DI
NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI
CON CONDUCENTE E TAXI**



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO DI
AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE E TAXI.

Deliberazione del Consiglio Regionale n.39/7 del
05.03.1992 e Legge 15.01.1992, n.21 (Legge quadro per il
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di
linea).

ART. 1

Il servizio di noleggio con conducente e taxi, svolto con
l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed
immatricolati secondo le prescrizioni degli artt. 83-85-93 del D.
Lgs. 30.04.1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada), sul quale si
esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato:

- a) Legge quadro 15.01.1992, n.21, per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea.
- b) dal D. Lgs. 30.04.1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e
dal D.P.R. 16.12.1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Nuovo Codice della strada);
- c) dai Regolamenti CEE n.543/69, 1463/70, 514 e 515/72, 1787/73,
562/74, 2827 e 2828/77;
- d) dagli artt.86 e 121 del T.U. 18 giugno 1931, n.773, nonché
dall'art.158 del regolamento di esecuzione 6 maggio 1940,
n.635;
- e) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- f) dalla legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni
ed integrazioni;
- g) dalla delibera del Consiglio regionale n. 39/7 del 5.3.1992
con la quale è stato approvato lo schema di regolamento tipo
regionale;
- h) dalla Legge 15.01.1992, n.21, e dalle disposizioni del
presente regolamento conforme allo schema tipo regionale
adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.... del
.....

ART. 2

.. (Autoservizi pubblici non di linea)

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
 - a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
 - b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

ART. 3

(Servizio di taxi)

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale, da individuare con apposita deliberazione.
2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria.

ART. 4

(Servizio di noleggio con conducente)

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

ART. 5
(Figure giuridiche)

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2.
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 6
(Cause di impedimento al rilascio della licenza)

Costituiscono motivo d'impedimento al rilascio della licenza comunale per l'esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente:

- a) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale, in misura superiore ai tre anni e comunque a qualsiasi pena per i reati di spaccio di droga, associazione per delinquere, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;



- 4 -

- b) l'aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni;
- c) l'aver riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al Titolo II e VIII del Libro II del Codice Penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- d) l'essere sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 Dicembre 1956, n.1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 Maggio 1965, n.575, ovvero essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Le cause di impedimento di cui al comma I, permangono per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

ART. 7

(Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni)

1. Il Sindaco rende pubblico il numero delle autorizzazioni rilasciabili previsti dal presente regolamento, indica le modalità ed i tempi di presentazione delle domande. I termini decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dall'Amministrazione Comunale, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirle in forma singola o associata.
2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (Autobus-Minibus-veicoli). E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso il quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
4. L'avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
5. Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello necessario per consentire l'immissione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio, stabilito con deliberazione di C.C..
6. Nella domanda il richiedente deve dichiarare i propri dati anagrafici, la residenza e deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, l'ubicazione della rimessa, della sede ovvero di altro recapito.
La stessa deve essere corredata da:
 - a) dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista ai sensi della Legge 04.01.1968, n.15, del DPR 20 ottobre 1998, n. 403 e successive modificazioni che attesti:
 - a1) l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito c/o la C.C.I.A.A..
 - a2) il possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea o di un altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizio pubblico di trasporto nel proprio territorio;
 - b) Autocertificazione ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 08.08.1994, n.490.
 - c) Certificato medico attestante di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio.

Se trattasi di cooperative, non e' richiesta la dichiarazione di cui al precedente punto a2), occorre peraltro la produzione dei seguenti documenti:

- a) statuto ed atto costitutivo;
- b) dichiarazione prevista ai sensi della Legge 04.01.1968, n.15 e successive modificazioni, che attesti:
 - l'iscrizione all'Albo Prefettizio;



- l'iscrizione al Registro Imprese;
- l'iscrizione al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
- l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito c/o la C.C.I.A.A. dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
- c) elenco soci;
- d) certificato medico attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

Il rilascio della licenza è condizionato dal possesso della licenza di polizia amministrativa di cui all'art.86 del T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.773.

ART. 8 (Trasferibilità della licenza)

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della Legge 15.01.1992, n.21 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Funzionario Responsabile del Servizio, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della Legge 15.01.1992, n.21 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 9
(Sostituzione alla guida)

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della Legge 15.01.1992, n.21, in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6, Legge 15.01.1992, n.21 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
3. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della Legge 15.01.1992, n.21, conformemente a quanto previsto dall'art.230 bis del Codice Civile.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dal presente regolamento.

ART. 10

(Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente).

1. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione, previo assenso del conducente.
3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercito a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento sul suolo pubblico ove sia esercito il servizio di taxi.



E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.
5. Inoltre i conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque, tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) di conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) curare che il cronotachigrafo funzioni regolarmente;
- c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza, il provvedimento di sospensione di cui al successivo art. 14 e, se a carico del personale dipendente dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

ART. 11 (Caratteristiche delle autovetture)

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".
4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.



5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune di Lanciano e di un numero progressivo.

ART. 12
(Tariffe)

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dall'Amministrazione Comunale.
2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

ART. 13
(Inizio del servizio)

L'assegnatario della nuova licenza comunale di servizio ha l'obbligo di iniziare il servizio con autovettura *entro 120 (centoventi) giorni* dalla data del rilascio della licenza stessa.

Il predetto termine di 120 giorni può essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

ART. 14
(Sospensione della licenza)

La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni in caso di infrazioni a norme di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

Il provvedimento di sospensione è preceduto dalla comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato, contenente l'invito a fornire giustificazioni e chiarimenti al riguardo, entro il termine di venti giorni.



Decorso infruttuosamente il termine assegnato o nel caso in cui non vengano accolte le giustificazioni presentate, il Funzionario Responsabile del Servizio adotta il provvedimento di sospensione entro i successivi trenta giorni, motivando il rigetto dell'istanza difensiva.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale.

ART. 15
(Revoca della licenza)

La licenza comunale di esercizio viene revocata con provvedimento motivato, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b) quando l'attività viene esercitata da persona che non sia il titolare della licenza o personale di esso dipendente o coadiuvante e che non sia in possesso dei requisiti prescritti;
- c) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale, superiore a tre anni o per i reati di cui all'art.6, del presente Regolamento;
- e) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Nei casi di cui al comma I, adeguatamente accertati e documentati, il Funzionario Responsabile del Servizio procede alla contestazione dell'addebito all'interessato assegnandogli un termine non superiore a venti giorni per la presentazione di scritti o memorie difensive. Decorso tale termine e ove non vengano accolte le giustificazioni addotte, la medesima autorità irroga il provvedimento di revoca, entro i successivi trenta giorni, motivando il rigetto delle istanze difensive.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale, per le determinazioni di competenza.



- 11 -

ART. 16
(Decadenza della licenza)

La licenza comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente con l'obbligo per il Funzionario Responsabile del Servizio di emanare il relativo provvedimento nei seguenti casi:

- a) mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti nel presente regolamento;
- b) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) interruzione del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- d) fallimento del soggetto titolare della licenza;
- e) cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
- f) morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.7;

Il provvedimento di decadenza è preceduto dalla comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato, contenente l'invito a fornire giustificazioni e chiarimenti al riguardo, entro il termine di venti giorni. Decorso infruttuosamente il termine assegnato o nel caso in cui non vengano accolte le giustificazioni presentate, il Funzionario Responsabile del Servizio adotta il provvedimento di sospensione entro i successivi trenta giorni, motivando il rigetto dell'istanza difensiva.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale, per le determinazioni di competenza.

ART. 17
(Responsabilità nell'esercizio)

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.



ART. 18

(Divieti per i conducenti degli autoveicoli)

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sul veicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio, salvo forza maggiore;
- d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri del veicolo;
- e) fermare il veicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo, o di personale necessità, fisiologica o di malore.

ART. 19

(Contravvenzioni)

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento, che non trovino la loro sanzione nel D. Lgs. 30.04.1992, n.285 e successive modificazioni, sono punite ai sensi della Legge 08.06.1990, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 20

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa richiamo, oltre alle disposizioni di legge esistenti, nonché ad altri Regolamenti Comunali ove essi siano integrativi dell'attuale per servizi connessi o similari.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le necessarie attività di pubblicazione e controllo degli organi preposti.

REGIONE ABRUZZO

Sezione Provinciale di Controllo - Chieti

Prot. n. 263/4 Seduta del 31 AGO. 1999

ESAMINATA SENZA RILIEVI



IL SEGRETARIO
ALLEGRI
Chieti il 31 AGO. 1999

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

Firmato come in originale

E' copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Li 19 LUG. 1999

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Generale

Della suesata deliberazione viene iniziata la pubblicazione
il giorno 19 LUG. 1999

Prot. n. 015005

Il sottoscritto Segretario su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
al _____ e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, è soggetta a controllo del Co.Re.Co. ai sensi dell'Art. 17/Comma 33° - Legge n. 127 del 15.05.1997, è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 47 della Legge 08.06.1990, n. 142.

IL SEGRETARIO GENERALE